



Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)

Regolamento
Polizia Urbana e Amministrativa

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 28.10.1992

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina della Polizia Urbana

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo l'art. 109 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri e la sicurezza dei cittadini e provvedendo al disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Le norme che disciplinano la Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato agli agenti di P.G. e più particolarmente al Corpo di Polizia municipale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Potranno accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle Autorità, attenendosi al disposto all'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

Il Sindaco può disporre visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistono commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servono alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura: può ordinare l'esecuzione di opere, la sospensione di lavori in corso, la riparazione di manufatti che contrastino con le disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e recuperabili fiscalmente in conformità dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 148 del 4 febbraio 1915.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone e ove non vi provveda il trasgressore, l'agente che ha contestato l'infrazione provvederà a darne segnalazione alle Autorità competenti finchè si elimini l'ingombro o il pericolo. Le spese occorrenti saranno a totale carico del trasgressore stesso.

Art. 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune e i terzi da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d) con facoltà all'Amministrazione di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Discarico delle acque

La disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali o sotterranee, interne o marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature ovvero sul suolo o nel sottosuolo è tutelata dalla legge 10 maggio 1976 n. 319.

Senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge non è ammesso lo scarico di acque chiare o luride o industriali o di qualsiasi provenienza privata o di insediamenti produttivi nelle cloache o fognature pubbliche, o nei fiumi, nei laghi, nei mari ed in tutte le acque pubbliche, sul suolo o nel sottosuolo.

Le trasgressioni sono denunciate all'autorità giudiziaria.

Art. 5 Occupazione di aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante deve essere concessa dall'Amministrazione Comunale.

Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno, anche se non comportano costruzioni di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti.

Le concessioni per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.

Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco, attenendosi alle disposizioni previste dal regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in mancanza di tale regolamento secondo le norme di legge in vigore e secondo le disposizioni prescritte dall'Amministrazione comunale.

Le concessioni permanenti, però, saranno rilasciate soltanto dopo che le rispettive domande siano state accolte del Consiglio Comunale che prescriverà le particolari disposizioni e condizioni richieste per ciascun caso.

Ogni concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni ed addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel capo primo.

Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità della occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite.

Le norme del presente articolo si applicano anche per l'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 6 Rinnovazione delle concessioni

Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione.

Soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi potranno essere rinnovate.

A tal fine il concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Sindaco, prima della data di scadenza della concessione.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 7

Sospensione e revoca delle concessioni

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di interesse pubblico sopravvenuto.

Nei casi urgenti i funzionari e gli appartenenti al corpo di polizia municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 8

Esazione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l'occupazione temporanea sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita bolletta.

La tassa, invece, dovuta per occupazioni permanenti verrà riscossa a mezzo di appositi ruoli.

Art. 9

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

Le autorizzazioni di scarico e carico di merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedono tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico o scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempimenti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 10

Scarico di rottami e di detriti

E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore apposto dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 11

Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m. 1,20 di larghezza.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e pedoni.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 12

Installazione di tende solari

Per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede ed avere una altezza dello stesso non inferiore a m. 2,20.

Per quelle dei piani superiori come pure per i riflettori diurni e per altri simili infissi, la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 cm.

Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate caso per caso.

Per le tende verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici, sarà caso per caso stabilito se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso.

In tali ultimi luoghi, come pure in ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali dell'illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se d'interesse artistico.

Le diverse misure dettate nel presente articolo potranno essere ridotte anche al disotto del limite minimo stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 13

Insegne, vetrine e pubblicità luminosa

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento edilizio e dal regolamento per la pubblicità e pubbliche affissioni è vietata la esposizione di insegne, cartelli, altri pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione, possano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione. E' altresì vietata la installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento.

L'installazione di vetrine e simili nel suolo pubblico è sempre subordinata all'autorizzazione dell'autorità comunale.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione di vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a tutte loro spese, rischio e pericolo.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 14

Esposizioni di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono tassativamente vietate.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 15

Fiere e mercati

Le fiere saranno tenute nelle piazze e nei luoghi pubblici a ciò destinati dal Consiglio Comunale. La concessione delle licenze per occupazione di suolo pubblico è fatta alle condizioni previste dal regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche.

La designazione dei posti di vendita sul pubblico mercato sarà fatta direttamente dallo Ufficio di polizia municipale.

L'occupazione di un posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante.

Il posto può in qualsiasi momento, per esigenze di mercato, essere cambiato o tolto.

E' vietato ai venditori di occupare sul pubblico mercato uno spazio superiore a quello assegnato, di spostarsi da un luogo ad un altro senza il permesso dell'Ufficio di polizia municipale.

La merce esposta alla pubblica vendita deve essere sistemata su appositi banchi e comunque mai deposta al suolo.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 16

Commercio ambulante

Il commercio ambulante è regolato dalla legge 19 maggio 1976, n. 398 ed è consentito soltanto nelle aree dei pubblici mercati ed in quelle tassativamente stabilite dall'Amministrazione comunale.

Soltanto eccezionalmente l'Amministrazione comunale potrà, a tempo limitato, concedere speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate in altre aree a coloro che ne facciano espressa domanda e per particolare contingenza.

Tali autorizzazioni verranno fatte, di norma, in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né in altre località ove possano recare intralcio alla circolazione.

La disciplina del commercio ambulante è regolata dalla legge 19 maggio 1976, n. 398.

Art. 17

Mercati di gente d'affari

I mercanti, negozianti, produttori o gente d'affari che si radunano periodicamente sul suolo pubblico per contrattazioni di mercato, non possono riunirsi in località dove arrechino ingombro alla circolazione; non possono invadere le carreggiate stradali riservate al traffico dei veicoli; devono lasciare liberi gli sbocchi delle strade, tutti i passaggi pedonali e gli accessi carrabili esistenti nel luogo e sono altresì tenuti a non intralciare il movimento pedonale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 18

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tri-

bune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di polizia municipale.

Sanzione amministrativa da L. 100'000 a L. 800'000

Oblazioni in via breve di L.

Art. 19

Installazioni di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di polizia municipale.

In nessun caso sarà concessa licenza in luoghi distanti meno di m. 25 dagli incroci e di m. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

Sanzione amministrativa da L. 100'000 a L. 800'000

Oblazione in via breve di L.

Art. 20

Divieto di giochi sul suolo pubblico

Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli.

E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Sanzione amministrativa da L. 50'000 a L. 100'000

Oblazione in via breve di L.

Art. 21

Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dal Sindaco, dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò all'atto dell'impianto, oppure in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo, saranno date dall'Ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Comando di polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22

Disposizioni di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiali di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 23

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietar che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 24

Disposizioni per i commercianti ambulanti

E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori e incettatori di stracci, spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 25

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale

I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o di impedimento.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazioni in via breve di L.

Art. 26

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazioni in via breve di L.

Art. 27

Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevute le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazioni in via breve di L.

Art. 28

Sgombro della neve

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata ed accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 29

Divieto di lavatura e riparazioni dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 30

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche

E' proibito lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità competente.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 31

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con le scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, sino alle ore 9,30.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 32

Disposizioni riguardanti gli animali

E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.

E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Sindaco limitatamente per frazioni e borghi prevalentemente rurali.

Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del Sindaco, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 33

Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 34

Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 35

Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali di avvisi per evitare danni ai passanti.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000

Oblazione in via breve di L.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 36

Collocamento dei cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela della estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte ed alla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 37

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 38

Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole ecc.), posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta della acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

Sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 39

Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 200.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 40

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi o poggioni prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 41

Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento o spolveramento sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.

E' rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 42
Manifesti e scritte

Sono vietate le scritte sui muri e su pubblico selciato, nonchè l'affissione dei manifesti fuori dei posti a ciò destinati.

E' altresì vietato stracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione dell'Autorità Comunale.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 43
Decenza pubblica e personale

In pubblico è vietato girare svestiti o mostrare nudità, piaghe o deformazioni riluttanti; vestire abiti macchiati di sangue o comunque indecenti.

E' altresì vietato dalla legge penale ogni atto contrario alla pubblica decenza.

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Tutti gli esercizi di caffè, trattorie, cantine, luoghi di pubblico ritrovo devono avere all'interno del locale stesso o nel cortile o recinto adiacente ed accessibile, idonei servizi igienici a disposizione degli avventori.

Detti locali devono essere costantemente tenuti in perfetta pulizia e stato d'uso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno ai locali destinati ai pubblici servizi di decenza, nonchè agli oggetti che vi si trovano.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 44
Bagni

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato mostrarsi svestiti.

L'autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

Gli stabilimenti balneari debbono essere autorizzati oltrechè dalla competente autorità pertuale, anche dalla autorità comunale.

Sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 45
Maltrattamento di animali

A norma dell'art. 1 della legge 12-6-1913 n. 611, sono vietati gli atti crudeli su animali, impiego di animali che per vecchiaia, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il maltrattamento, i giuochi che importino strazi di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento di uccelli ed, in genere, le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie di animale.

Denuncia alla magistratura.

Art. 46
Bestie macellate e trasporto carni

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.

Gli esercenti di macellerie, gli addetti ai mattatoi e le persone alle quali viene affidato il trasporto delle carni macellate debbono eseguirlo e farlo eseguire a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dall'Ufficio comunale di igiene ed evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 47

Pattumiere e recipienti con rifiuti

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito di depositare nei pressi del portone di accesso all'abitazione i contenitori dei rifiuti solidi domestici per l'ora in cui è previsto il passaggio del servizio raccolta rifiuti solidi.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 48

Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici è vietato:

a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipede, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola;

b) recare qualsiasi impedimento o deviazione di corsi dell'acqua dei rigagnoli;

c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;

d) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

e) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;

f) dedicarsi a giuochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che non siano stati espressamente vietati dalla autorità;

g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.

E' consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali, posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie, piazze della città.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 49

Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 50

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse

E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 51

Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro ed alla moralità

E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o delle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

E' del pari vietato, in qualsiasi circostanza salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, dei luoghi, al decoro ed alla moralità.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 52

Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro urbano dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 53

Esercizio dei mestieri, arti ed industria

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 7 del mattino.

Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici municipali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono gli ordini del Sindaco, perchè gli esercenti l'industria e mestieri rumorosi eliminino i rumori stessi o riducano l'orario dell'attività rumorosa.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l'Autorità Comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, all'atto dell'approvazione del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'approvazione ed apportare sempre, entro il termine di un anno, le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Se il fatto non costituisce reato a sensi dell'art. 659 c. p.:

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 54

Impianti di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali accezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonchè atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione della autorizzazione suddetta è fatta restando salvi e inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

a) si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;

b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;

c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.

Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le puleggie perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

Se il fatto non costituisce reato a sensi dell'art. 659 c. p.:

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 55

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, dispone la temporanea sospensione dell'attività inquisita.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 56

Funzionamento di motori in case di abitazione

Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che azionati producano rumore o vibrazioni che si avvertono specie nelle ore notturne potranno farsi funzionare solo dalle ore 7,00 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere altre limitazioni nei casi particolari.

E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamen-

te o spingendo a folle il motore stesso o, comunque, di provocare rumori, scoppi e rumori inutili.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 57

Rumori in case di abitazione

Nelle abitazioni private e locali pubblici è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi.

E' vietato inoltre nei locali pubblici l'uso di apparecchi sonori dalle ore 22 alle ore 7 e dalle ore 13 alle ore 16.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 58

Uso di strumenti sonori

E' vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Per le vie, spiazzi pubblici, o aperti al pubblico, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori o di amplificazione.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 59

Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 60

Venditori e suonatori ambulanti

Sono vietate come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori dei giornali, i quali, non possono strillare per la città fatti e notizie di qualunque specie, nonchè nomi propri, quantunque risultanti dagli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura annunciazione, a voce moderata ed in modo conveniente del titolo di giornale di vendita.

I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato. Non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti e sostare successivamente a meno di 100 metri dalla sosta precedente.

Gli esercenti di mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di polizia municipale.

Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietata reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 61

Schiamazzi, grida e canti - Vigilanza sugli incapaci

Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte nonchè le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

I bambini ed i malati di mente nei luoghi pubblici, devono essere accompagnati e convenientemente controllati, onde evitare che rechino disturbo ai passanti, arrechino danno a se stessi, alle persone o cose.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 62

Detenzione di cani o altri animali che disturbino la quiete pubblica

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o da altri animali che disturbino specialmente di notte con insistenti e prolungati latriti, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire e mordere chicchessia.

Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la contravvenzione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.

Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed eventualmente soppresso.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 63

Suono delle campane

Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 50.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 64

Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, il cinema e i ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno e, qualora fossero gestiti all'aperto devono essere preventivamente autorizzati, oltrechè dall'Autorità di P.S., anche dal Sindaco, il quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000
Oblazione in via breve di L.

Art. 65

Divieto di fumare nei locali pubblici

E' vietato fumare:

a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;

b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 66

Obblighi dei conduttori dei locali

Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo lettere a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, debbono curare l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata per i trasgressori.

Art. 67

Esenzione dall'osservanza del divieto nei locali pubblici

Il conduttore di uno dei locali sopraindicati alla lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del divieto disposto ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al Sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione.

L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal Sindaco, sentito l'ufficio sanitario.

Art. 68

Provvedimenti a carico di conduttori di impianti non funzionanti

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

- a) che si contravvenga alle norme prescritte per assicurare l'osservanza del divieto;
- b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Art. 69

Sanzioni

I trasgressori alle norme sul divieto di fumare sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire mille a lire diecimila.

Le persone quali titolari, conduttori, gerenti dei locali che non curano l'osservanza delle norme sono soggette al pagamento di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi previste dalla legge.

Art. 70

Negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili

Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nelle seguenti ore:

- a) al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
- b) al pomeriggio dopo le ore 17 e non oltre le ore 20.

Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 71

Carovane di nomadi

Ai nomadi (zingari) è vietato transitare con i loro mezzi di trasporto per le vie del centro della città. Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite solo alla periferia della città e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 72

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni delle R.D.L. 2 novembre 1933 n. 1741 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303, nonché alle norme tecniche di sicurezza approvata con decreto Ministeriale 31 luglio 1934, ed alle norme contenute nel Regolamento per l'esecuzione delle leggi di P.S. 6 maggio 1940 n. 635 ed ogni altra disposizione in materia.

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenuti a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname di opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Se il fatto non costituisce reato perseguibile penalmente:

Sanzione amministrativa da L. 10000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 73

Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 m.c. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 74

Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta straccia e simili. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incendi infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammessi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.

Come norma di prevenzione antincendi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed areate direttamente verso l'esterno;

b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature dovranno essere protette con guaina metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;

c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente alla usura e all'azione del gas di produzione chimica.

Le aggiunzioni del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare cattive giunte, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

d) per evitare la fuoruscita del gas, di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che interrompono il flusso del gas.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 75

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 76

Autorimesse

Le autorimesse, sia pubbliche che private, dovranno osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31-7-1934; le autorizzazioni sono sottoposte alla vigilanza del comando del corpo provinciale dei vigili del fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 77

Fucine e forni

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le providenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo d'incendio.

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.

I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo in mattoni.

La non osservanza delle prescrizioni, stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 78

Bocche d'incendio

Tutti i fabbricati civili o industriali dovranno essere provvisti di bocche antincendio, secondo le prescrizioni impartite dal comando del corpo dei vigili del fuoco e tali impianti

dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spesa di coloro che li usano restandone, però, responsabile anche il proprietario.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 79

Uso di fiamma libera

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di fiamme libere.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 80

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.

Anche nel caso di autorizzazione da parte degli Uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.

E' pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 81

Mine

Salvo quanto si dispone dal T.U. delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è proibito praticare mine in vicinanza dell'abitato senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione del Sindaco.

Art. 82

Segnalazioni e prestazioni in caso d'incendio

Nel caso di incendi, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini o ogni altra persona che si accorga del fuoco sono tenuti a darne immediata comunicazione al corpo di guardia dei Vigili del Fuoco, o in mancanza, alle autorità di polizia o comunali locali.

Tutti i cittadini del luogo dell'incendio sono tenuti, a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i vigili del fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi spetta unicamente al Comandante dei vigili del fuoco o a chi ne fa le veci e tutti coloro che collaborano devono sottostare alle disposizioni di costui.

E' obbligo di ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità che dirige l'opera di spegnimento tutti gli utensili che possano contribuire all'estinzione dell'incendio, salvo il diritto a conseguire da chi di ragione il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, consentendo anche l'uso dei loro pozzi e fontane.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 83
Animali pericolosi

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in città, se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare portante la prescritta medaglia consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia in genere, specie i bulldogs, i danesi, i lupi ed altri di razza mastina devono, inoltre, essere tenuti a guinzaglio. Dovranno, altresì, essere tenuti a guinzaglio e non potranno mai essere abbandonati quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. I cani circolanti senza museruola o senza il collare come sopra è descritto, i bulldogs, i danesi, mastini, i lupi ecc. che non siano convenientemente custoditi saranno accalappiati e tenuti nel canile comunale in sequestro per tre giorni, trascorsi i quali, previa comunicazione scritta ai proprietari se identificati e ove non siano reclamati dagli stessi, potranno essere eliminati secondo le istruzioni del Veterinario.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento dell'ammenda.

Anche i cani, custoditi nei cortili delle abitazioni devono essere muniti di collare e di piastrina per ovvie ragioni di controllo da parte delle autorità comunali.

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc., dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato in modo da evitare che possano offendere i passanti anche soltanto con le zampe e gli artigli. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 84
Strumenti da taglio

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 85
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 86
Trasporto di acqua gassata e di seltz

I veicoli di trasporto di sifoni con acqua di seltz o di bottiglie con acque gassate, devono essere muniti di idonea protezione per impedire danni da scoppi o rotture per qualsiasi motivo dei contenitori.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 87

Scalpellamento di vie o piazze

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di taglia pietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 88

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

L'Amministrazione può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari dall'Ufficio tecnico comunale.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti di ufficio con rivalsa delle spese.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 89

Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 90

Segnalazione e riparazioni di opere in costruzione

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova ed il riattamento e la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le prescrizioni impartite con la licenza edilizia rilasciata.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più lumi a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente ed a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi.

Dovranno inoltre essere osservate le particolari prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 91

Materiale di demolizione

E' proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 92

Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 93

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e materiale qualsiasi.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 94

Impalcature per feste, fiere e competizioni sportive

Le impalcature, i recinti e simili che si costruiscono in occasione di feste, fiere, competizioni sportive ed altro destinati a ricevere spettatori, siano eretti in suolo pubblico o privato, devono essere prima dell'uso collaudati dalle autorità comunali e di pubblica sicurezza. Denuncia alla Magistratura.

Art. 95

Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore di notte, convenientemente illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al alar del sole. Quando nella proprietà vi siano più accessi, all'accendersi delle lampade della illuminazione pubblica dovrà provvedersi a che rimanga aperto un solo accesso e che sia illuminato fino all'alba.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 96

Veicoli adibiti al servizio pubblico - Norme per i passeggeri e per il personale di servizio

Ai passeggeri dei veicoli adibiti al servizio pubblico è vietato:

- 1) di fumare nelle vetture;
- 2) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 3) salire e scendere da parte diversa da quella prescritta ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate;
- 4) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 5) parlare al manovratore o distrarre comunque il personale dalle sue mansioni;
- 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti della vettura;

7) occupare più di un posto od ingombrare i passaggi, tratterersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne delle vetture;

8) sputare all'interno delle vetture;

9) portare oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, sudici che possano imbrattare i viaggiatori;

10) essere in stato di ubriachezza, essere sudici o vestiti in modo indecente, avere segni evidenti di malattie che destano ribrezzo o disgusto;

11) cantare, suonare, schiamazzare ed in altro modo disturbare;

12) portare cani o altri animali;

13) distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità od al fine di lucro, esercitare qualsiasi commercio, vendere oggetti a scopo di beneficenza senza permesso dell'Autorità Comunale, chiedere l'elemosina.

I viaggiatori sono tenuti a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio.

Nelle vetture autofiloviarie è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti o ad altri possibili appoggi.

Il personale di servizio sugli autobus deve:

1) mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del servizio e rispettare le disposizioni emanate dalla Direzione;

2) osservare e far osservare le norme stabilite per i passeggeri;

3) tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO VII

DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 97

Licenza per il commercio di vendita al pubblico

Chiunque intende esercitare il commercio di qualsiasi merce all'ingrosso o al minuto, deve munirsi della speciale licenza prescritta dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e dal Regolamento di cui al D.M. 14 gennaio 1972, modificato con D.M. 28 aprile 1976.

E' vietato vendere generi non compresi nell'autorizzazione rilasciata.

La licenza di commercio deve essere esposta in modo ben visibile nel locale pubblico. La matricola è disciplinata dalle norme sopra indicate.

Art. 98

Obbligo di esposizione dei prezzi

E' fatto obbligo di esposizione del cartellino dei prezzi per i generi di largo e generale consumo (art. 38 della legge 11 giugno 1971, n. 426).

Per tutti gli altri esercizi è previsto l'obbligo di indicare il prezzo della merce esposta in vendita in modo chiaro e ben visibile (art. 55 - 56 del D. M. 14 gennaio 1972 modificato con l'art. 39 del D. M. 28 aprile 1976).

Art. 99

Orari degli esercizi

Gli orari degli esercizi di commercio sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Per gli esercizi pubblici l'orario è fissato dalle Autorità di P. S.

Le infrazioni all'orario di apertura e chiusura degli esercizi e la mancata osservanza alla chiusura infrasettimanale è punita con la sanzione da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 300.000 (leggi 1 giugno 1971, n. 425 e 28 luglio 1971, n. 558).

Art. 100

Pesatura delle merci

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance e misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla luce ed alla vista del compratore.

Quando le derrate debbono essere avvolte, debbono usarsi involucri igienici secondo le prescrizioni di cui al seguente articolo.

In questo caso dovrà essere impegnato un solo foglio di misura proporzionale al volume della merce e di peso non superiore a un grammo per ogni decimetro quadrato.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 101

Disciplina degli involucri

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive variazioni e modifiche.

Art. 102

Vendita e scorta delle merci

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei

prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 103 Vendita del pane

La panificazione è disciplinata dalla legge 31 marzo 1956, n. 1002.

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

E' vietata la vendita ambulante del pane.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

La quantità ed i prezzi del pane posto in vendita dovranno risultare da una tabella esposta in modo ben visibile nell'esercizio.

Se il reato non è perseguibile penalmente:

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 104 Vendita di angurie, cocomeri, castagne e simili

Senza la prescritta autorizzazione del Sindaco è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc., nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 105 Merce venduta in pacchi o contenitori chiusi. Surrogati

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene, la qualità, il nome commerciale e il prezzo.

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato che contengono.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 106 Esalazioni di merce

I rivenditori di merci, che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perchè vengano attenuate, mediante immersione nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 107 Tabella per la vendita delle carni

Gli spacci di carne debbono indicare chiaramente nella insegna e nelle tabelle gli animali di cui sono autorizzati alla rivendita delle carni.

Normalmente è vietata la vendita promiscua di carni fresche e congelate.

Nel caso di spacci promiscui, la carne fresca deve essere ben distinta dalla carne congelata e portare comunque un cartello con la dicitura « FRESCA » ovvero « CONGELATA ».

Nell'interno dei negozi deve essere affissa e ben visibile una tabella che indichi a caratteri ben leggibili la specie e i prezzi di vendita delle carni.

Denuncia al magistrato.

Art. 108

Tabella per la vendita del combustibile

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 109

Requisiti dei locali di vendita

Il commercio in negozio deve essere esercitato in locali riconosciuti igienicamente idonei.

L'esercizio dovrà essere arredato con proprietà e decoro, sistemato secondo le prescrizioni che saranno fatte caso per caso in relazione al genere del commercio che vi si effettua, e il negozio dovrà essere provvisto di tutti i generi contemplati nella licenza.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 110

Apertura o trasferimento di esercizi commerciali

Il Sindaco potrà sempre proibire l'apertura od il trasloco di esercizi commerciali ove non siano rispondenti ai piani di sviluppo, al decoro ed alla speciale condizione dei luoghi, per ogni ragione di pubblico interesse e per ogni facoltà riconosciuta al Comune delle leggi e dai regolamenti.

Qualora l'impianto o il trasloco dell'esercizio avvengano nonostante il divieto del Sindaco, il trasgressore sarà punito con:

Sanzione amministrativa da L. 100.000 al 800.000

Non conciliabile.

Art. 111

Uso di contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione comunale, salvo deleghe autorizzate.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO AMBULANTE

Art. 112

Esercizio del commercio ambulante

Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge 19 maggio 1976 n. 398.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla iscrizione in una speciale sezione del registro previsto dalla legge 11 giugno 1971 n. 426 ed al possesso di una speciale autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

Gli agricoltori, artigiani, cacciatori, ecc., che intendono avvalersi di speciali agevolazioni per ottenere la concessione dell'autorizzazione prevista, dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.

Denuncia alla Magistratura.

Art. 113

Preavviso di cessazione di servizio

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all'Autorità comunale almeno 15 giorni prima della cessazione.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 114

Trasporto delle merci destinate ai luoghi di vendita

I venditori ambulanti nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 115

Vendita ambulante di generi alimentari

La vendita ambulante di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi) è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 116

Requisiti dei carretti della vendita ambulante

I veicoli a mano per la vendita ambulante sono soggetti a vigilanza dell'Ufficio di Sanità e di Igiene e devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 comprese le stanghe e la larghezza di m. 1 e cm. 20 compreso i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e del recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000

Oblazione in via breve di L.

CAPO IX

DISPOSIZIONI PER I MESTIERI AMBULANTI

Art. 117

Esercizio di mestieri ambulanti

Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri ambulanti nel territorio del Comune anche se già munito del certificato di iscrizione dell'Autorità di P.S. senza prima aver ottenuta apposita licenza dall'Autorità comunale.

E' vietato l'esercizio di mestieri ambulanti fuori dei luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri ambulanti nei luoghi autorizzati è vietato di importunare passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 118

Esercizio di guide pubbliche

Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere autorizzazione al Sindaco. Sulla autorizzazione loro rilasciata verranno indicati quali siano i musei i monumenti e le gallerie che le guide sono autorizzate ad illustrare.

Le guide pubbliche autorizzate nell'esercizio delle loro mansioni dovranno portare un cartello con l'indicazione « GUIDA AUTORIZZATA ».

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L.

Oblazione in via breve di L.

Art. 119

Lustrascarpe e venditori di giornali

I permessi rilasciati per i lustrascarpe dovranno specificatamente indicare la località da occupare con la cassetta e con il sedile.

I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e giornali oltre i limiti del loro banco.

Nelle località, ove ragioni di transito lo consentano ed il proprietario del fabbricato permetta, potrà consentirsi l'esposizione con bacheca a fil di muro.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 120

Addetti al trasporto bagagli

Gli addetti al servizio del trasporto bagagli dovranno vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione « portabagagli ». Sul berretto e sulla giubba dovranno portare una piastra metallica con l'indicazione del numero di matricola.

Gli addetti al trasporto bagagli al servizio dell'interno della stazione ferroviaria saranno ugualmente soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio anche all'esterno della ferrovia.

Sanzione amministrativa da L. a L.

Oblazione in via breve di L.

Art. 121
Baracche per pubblici spettacoli

Senza la licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo nemmeno sulle aree di proprietà privata quando sono esposte alla vista della pubblica via o abbiano diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di m. 3 intorno allo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attirare il pubblico con richiami rumorosi o molesti;
- b) di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

Il Sindaco potrà peraltro, stabilire caso per caso anche un diverso orario.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 122
Durata e revoca della licenza comunale per i mestieri ambulanti

La durata della licenza sarà stabilita di volta in volta al momento della concessione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quello per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata di anno in anno.

Il Sindaco con l'accordo, se del caso, dell'Autorità di P.S. revocherà la licenza a coloro che contravvengono reiteratamente alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti o non tengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali il permesso fu subordinato o non paghino i dovuti diritti.

Inoltre, la revoca avviene quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute fatti constatare mediante certificato medico da esibire all'Ufficio di Polizia Municipale.

Tutte le autorizzazioni previste dal presente regolamento che dovranno essere concesse dall'Autorità Comunale, saranno preventivamente sottoposte al parere del Comando di Polizia Municipale.

CAPO X

VARIAZIONE DI FAMIGLIE - MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 123

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni della composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o il trasferimento di abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura degli interessati.

Quando più persone convivano non legate da rapporti familiari la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto, da ogni singolo convivente.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Oblazione in via breve di L.

Art. 124

Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 100.000

Non conciliabile in via breve.

Art. 125

Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il comando di polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 800.000

Non conciliabile in via breve.

Art. 131
Allegati

Ai fini della istruttoria, le domande devono essere completate da tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e redatti, se del caso, in carta legale.

Ove la domanda risultasse incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati, l'ufficio può richiedere all'interessato la necessaria integrazione per procedere all'istruttoria.

Art. 132
Istruttoria

Le domande pervenute vengono iscritte negli appositi registri previsti per ciascun tipo di richiesta secondo l'ordine di data attribuita dall'ufficio di protocollo generale.

L'istruttoria della pratica sarà iniziata con la verifica della generica competenza dell'ufficio a ricevere la domanda.

Art. 133
Accertamento requisiti morali

L'ufficio procede all'accertamento del possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 del T.U. delle leggi di P.S. ed all'accertamento delle eventuali condanne contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Art. 134
Accertamento requisiti oggettivi

E' compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell'attività per cui è stata fatta la domanda, quali l'iscrizione in registri, in albi professionali, i requisiti tecnici, l'abilitazione alle funzioni, ecc.

Art. 135
Pareri

L'ufficio provvede alla richiesta dei pareri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione richiesta.

Art. 136
Domande concorrenti

Per le domande concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell'ordine cronologico di presentazione fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge in materia.

Art. 137
Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Esaurita tutta la procedura istruttoria, l'ufficio sottopone al Sindaco o al suo delegato il risultato dell'istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire. Conseguentemente alla determinazione del Sindaco o di chi per esso, l'ufficio provvede al rilascio del provvedimento richiesto ovvero notifica all'interessato il diniego con la relativa motivazione.

Art. 138
Comunicazioni al Prefetto

L'ufficio comunica al Prefetto, nei casi previsti dalla legge, i provvedimenti adottati dal Sindaco in materia di rilascio di licenze e di autorizzazioni.

Ugualmente, nei casi previsti dalla legge, ove la domanda non fosse ritenuta accoglibile, l'ufficio ne dà preventiva comunicazione al Prefetto richiedendone conforme parere.

Art. 139

Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti

Di ogni licenza o autorizzazione rilasciata ovvero di ogni diniego di provvedimento si annotano gli estremi nel registro in cui fu annotata la rispettiva domanda.

Delle licenze o autorizzazioni rilasciate l'ufficio dà notizia al centro dell'anagrafe tributaria comunicando il numero di codice fiscale dell'interessato.

Art. 140

Durata delle licenze e delle autorizzazioni

Le licenze e autorizzazioni di polizia per esercizi pubblici - ad esclusione di quelle stagionali e temporanee - hanno durata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Tutte le altre autorizzazioni di polizia hanno durata di un anno dal giorno del rilascio.

Art. 141

Rinnovo annuale delle licenze o autorizzazioni

L'ufficio accerta che i titolari delle licenze e autorizzazioni provvedano al rinnovo annuale delle stesse.

Detto rinnovo, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno 27 agosto 1954, n. 1013951/12982.D, viene eseguito di norma mediante adempimento da parte dei titolari del pagamento degli oneri fiscali nei termini prescritti.

I titolari devono esibire all'ufficio le ricevute dei predetti pagamenti ai fini della annotazione di rinnovo nel registro.

Ai sensi dell'art. 31 del D.M. 28 aprile 1976, la rinnovazione annuale delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande avviene su domanda del richiedente nella quale devono essere indicati il numero e la data di iscrizione al registro delle ditte nonché la superficie di somministrazione utilizzata all'atto della presentazione della domanda.

Art. 142

Licenze stagionali

A sensi dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1964, n. 524, il rilascio delle licenze per esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale è assimilato a quello per le licenze aventi carattere di continuità.

La riattivazione delle licenze temporanee già rilasciate nell'anno precedente è subordinata al solo accertamento dell'esistenza dei prescritti registri.

Art. 143

Revoca dei provvedimenti

Ai sensi dell'art. 10 del T.U. delle leggi di P.S. le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata oppure, per l'art. 11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare - in tutto o in parte - le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate ovvero sopravvengano circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego del provvedimento.

Per l'art. 8 della legge 1 giugno 1971, n. 425, sulla chiusura settimanale degli esercizi pubblici, è prevista la sospensione o la revoca della licenza nei casi di infrazione all'obbligo della chiusura settimanale dell'esercizio.

La licenza per gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande è revocata ai sensi dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nei casi previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e precisamente allorché:

- a) non si attivi l'esercizio entro 6 mesi dal rilascio della licenza, salvo casi di comprovata impossibilità;
- b) si sospenda per un periodo superiore ad un anno l'attività dell'esercizio;
- c) il titolare venga cancellato dal registro delle ditte di cui all'art. 1 della legge 426 del 1971.

Art. 144

Dichiarazioni e avvisi preventivi.

Presca d'atto

Quando la legge subordini l'esercizio di una attività alla preventiva comunicazione all'autorità, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione o l'avviso in duplice copia, di cui una su carta legale, all'ufficio comunale di Polizia amministrativa.

Il Sindaco accertata la legittimità della richiesta, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e sentiti eventualmente i pareri del caso, rilascia la copia in bollo della domanda con annotazione di « PRESA D'ATTO » prescrivendo, se occorre, particolari normative.

Del rilascio di PRESA D'ATTO della dichiarazione o dell'avviso l'ufficio prende nota nell'apposito registro.

Art. 145

Iscrizione nel registro degli esercenti mestieri girovagli e ambulanti

Gli esercenti il mestiere di girovagli o ambulanti devono fare domanda all'ufficio di polizia amministrativa per essere iscritti nel registro previsto dall'art. 121 del T.U. di P.S.

Non è consentita l'iscrizione a persone pericolose per la sicurezza e per l'ordine pubblico.

Accertata la legalità della richiesta ed i requisiti morali del richiedente, il Sindaco rilascia il certificato di iscrizione nel registro.

Art. 146

Rilascio duplicati

In caso di smarrimento di licenza, autorizzazione, o altro documento di polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all'ufficio comunale di polizia amministrativa che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale.

Art. 147

Sicurezza dei locali di pubblico spettacolo

Le norme che disciplinano la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo sono contenute nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale con delibera n. del

Art. 148

Diritti rimborso stampati

Per gli atti e gli stampati del servizio di polizia amministrativa sono dovuti — oltre i diritti di segreteria previsti dalle vigenti norme — anche i seguenti diritti rimborso stampati di cui alla tabella allegata A).

CAPO XII

PENALITA'

Art. 149

Accertamenti delle contravvenzioni ed ammende

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali od Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia municipale.

Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta la infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura a sensi dell'art. 2 del codice di procedura penale.

Quando il reato non è previsto dal codice penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli secondo le norme di cui agli artt. 106 e 109 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, modificato dalla legge 9 giugno 1947, n. 530 e successivamente dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961 n. 603.

Art. 150

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 153 del T. U. 5 febbraio 1915, n. 138, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 151

Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della legge comunale e provinciale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice di procedura penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione da L. 4.000 a L. 1.000.000 Oblazione L.

Art. 152

Oblazione contestuale

Ai sensi della legge comunale e provinciale, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate allo atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'Agente rilascerà ricevuta al contravventore indicando, anche nella matrice, le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

Art. 153

Oblazione in sede amministrativa

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, ai sensi della legge comunale e provinciale, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente regolamento.

Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro 10 giorni dalla notificazione, innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 154

Risarcimento danni

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità comunale sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 155

Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto.

Detti oggetti saranno conservati nella depositaria comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo farà i provvedimenti prescritti.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dall'Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 156

Procedimento ingiuntivo

Ai sensi della legge 317 del 3-5-1967, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto, ovvero pure essendosi presentato non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 157

Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;

c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 158

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.